

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 403

presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - MELE

il 12 dicembre 2023

Disposizioni in materia di elezioni primarie per la scelta dei candidati alla presidenza della
Regione autonoma della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

In un periodo in cui la partecipazione popolare e la trasparenza delle decisioni politiche rivestono un ruolo cruciale, la presente proposta di legge sulle elezioni primarie vuole rappresentare un passo avanti verso l'affermazione del principio che la guida della nostra Isola deve essere scelta in Sardegna dai sardi stessi.

I Riformatori sardi da quando è stata introdotta l'elezione diretta del Presidente della Regione hanno tenacemente promosso questa causa, riconoscendo l'importanza di consentire ai cittadini di esprimere la loro volontà nella selezione del candidato alla presidenza.

Questa proposta non nasce, pertanto, da esigenze contingenti o interessi momentanei, ma è il risultato di una convinzione profonda nell'importanza del coinvolgimento popolare nelle decisioni che influenzano il destino della Sardegna.

Va sottolineato che oggi il tema delle elezioni primarie coinvolge anche altre forze politiche, ciò che dimostra quanto questa esigenza sia condivisa in modo trasversale e accomuni tutti coloro che condividono la visione di una Sardegna più democratica e partecipativa.

La presente proposta di legge tiene conto delle specificità della nostra regione e delle esigenze dei suoi cittadini, con l'obiettivo che le elezioni primarie esprimano appieno la volontà del popolo sardo, rafforzando il legame tra il popolo sardo e il governo regionale, contribuendo a un futuro più democratico e partecipativo per la nostra Isola.

"La democrazia non è solo il diritto di voto, è la partecipazione attiva nella formazione del governo e nell'orientamento della politica" ha detto Jimmy Carter. Queste parole riflettono l'esigenza che è alla base del presente testo: assicurare la partecipazione dei cittadini sardi nelle decisioni politiche più rilevanti per la nostra Regione.

In particolare, l'articolo 1 è il pilastro su cui si basa l'intero provvedimento legislativo. Esso chiarisce l'obiettivo della legge, che è quello di disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alla presidenza della Regione.

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), che mira a creare un quadro giuridico completo e organico per le elezioni primarie, in modo da garantire un processo di selezione democratico, trasparente e responsabile.

Le tre parole chiave utilizzate, partecipazione democratica, trasparenza e responsabilità, meritano un sia pur sintetico approfondimento.

La partecipazione rappresenta il cuore della nostra democrazia. La possibilità di partecipare attivamente alla selezione dei candidati alla presidenza della Regione sottolinea l'importanza di coinvolgere tutti i cittadini sardi nel processo decisionale: le elezioni primarie offrono una modalità per l'esercizio della sovranità popolare, consentendo a tutti di esprimere la loro volontà e di contribuire attivamente alla scelta dei futuri leader regionali.

La trasparenza è un elemento chiave per garantire che il processo di selezione dei candidati avvenga in modo aperto e chiaro. Si stabiliscono regole e procedure tese a garantire che ogni fase del processo sia visibile e facilmente monitorabile. La trasparenza rafforza la fiducia dei cittadini nel processo elettorale e nell'integrità delle elezioni primarie.

La responsabilità è un principio cardine della democrazia. I candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere responsabili nei confronti degli elettori e del partito o della coalizione di partiti che li sostiene. Si fissano regole chiare per la candidatura, la campagna elettorale e il finanziamento, garantendo che i candidati agiscano in modo etico e che i finanziamenti non influenzino indebitamente l'esito delle primarie.

L'articolo 2 chiarisce i concetti chiave. Le elezioni primarie sono definite come consultazioni elettorali aperte a tutti i cittadini: qualsiasi cittadino sardo che si riconosce in quel partito o coalizione ha il diritto di parteciparvi. Si enfatizza la necessità che le elezioni primarie si svolgano in modo democratico e trasparente, evidenziando l'obiettivo fondamentale di questa proposta di legge.

Per "candidato alla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna" si intende la persona che aspira alla carica di Presidente della Regione e che partecipa alle elezioni primarie con l'obiettivo di rappresentare il partito politico o la coalizione di partiti nelle elezioni regionali successive. Si rafforza così il concetto che le elezioni primarie fungono da viatico per la candidatura alla presidenza della Regione, assicurando che i candidati siano legittimati dal sostegno degli elettori del loro partito o della coalizione.

L'articolo 3 della proposta di legge delinea l'organizzazione pratica e il funzionamento delle elezioni primarie, fissando una serie di disposizioni che guidano l'intero processo elettorale.

L'organizzazione delle elezioni primarie è di competenza esclusiva dei partiti o delle coalizioni di partiti che intendono partecipare alle elezioni regionali. Essi devono costituire appositi comitati

promotori incaricati di gestire l'intero processo elettorale delle primarie. Questa norma mira a garantire che ogni partito o coalizione sia responsabile dell'organizzazione delle proprie elezioni primarie.

Il calendario e i tempi per le elezioni primarie vengono stabiliti in collaborazione con il Presidente della Regione, in modo da garantire che le primarie si tengano entro un determinato intervallo di tempo. Questa tempistica è progettata per allineare il processo di selezione dei candidati con l'agenda elettorale regionale, garantendo che le primarie siano una fase preparatoria adeguata alle elezioni regionali.

I candidati devono presentare un certificato di iscrizione nelle liste elettorali e un documento programmatico sottoscritto da almeno 500 cittadini iscritti alle liste elettorali dei comuni della Sardegna, per dimostrare che i candidati abbiano un minimo radicamento nella comunità locale.

Per garantire l'integrità del processo elettorale si prevede una registrazione degli elettori mediante un sistema informatico centralizzato. Esso deve garantire il rispetto delle norme sulla privacy e deve impedire che gli elettori votino più di una volta. Questa disposizione è necessaria per garantire la sicurezza e la trasparenza del processo di voto.

Si specifica l'orario in cui si svolgeranno le elezioni primarie, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e si stabilisce che il conteggio dei voti avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne, per far sì che il processo di voto sia efficiente e che i risultati siano rapidamente disponibili.

Molto importante, ai fini del successo delle elezioni primarie, è la collaborazione delle amministrazioni comunali della Sardegna nell'organizzazione delle postazioni di voto. Esse devono mettere a disposizione locali e arredi necessari, nonché fornire supporto logistico per garantire il loro corretto svolgimento.

Si prevede l'istituzione di una Commissione di supervisione nominata dal Presidente della Regione e composta da membri competenti e indipendenti, tra cui il Direttore generale degli enti locali, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità del processo elettorale. Le risorse finanziarie necessarie per l'organizzazione delle elezioni primarie sono a carico della Regione.

L'articolo 4 si focalizza sulla gestione della campagna elettorale, con disposizioni volte a garantire un processo elettorale equo, trasparente e responsabile.

Viene previsto che si applichino, ove compatibili, le regole ordinarie della campagna elettorale previste per le elezioni regionali della Sardegna, allo scopo di assicurare continuità e coerenza con le pratiche elettorali consolidate nella regione.

Un aspetto importante è la determinazione di un limite di spesa per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni primarie, fissato a 20.000 euro, al fine di garantire una competizione equa e di evitare eccessi finanziari che potrebbero influenzare negativamente l'esito delle primarie. Limitare le spese elettorali contribuisce a far sì che i candidati siano valutati sulla base delle loro capacità e proposte, anziché sulla loro capacità finanziaria.

L'articolo 5 disciplina la fase della proclamazione dei risultati e la nomina del candidato Presidente, con disposizioni volte a tutelare la legittimità del procedimento.

Le elezioni primarie sono valide rispetto a un partito o una coalizione solo se partecipa al voto un numero di elettori che corrisponde a una determinata percentuale degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, per evitare che vengano legittimate primarie fasulle, prive di una partecipazione significativa degli elettori.

La proclamazione ufficiale dei risultati spetta al comitato promotore del partito o della coalizione di partiti interessato, il quale ha l'autorità e la responsabilità di dichiarare ufficialmente il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior consenso dagli elettori. In tal modo si sottolinea l'autonomia dei partiti politici o delle coalizioni nel processo di selezione.

La decisione su eventuali reclami o contestazioni sui risultati delle elezioni primarie spetta, in modo definitivo e inappellabile, alla Commissione prevista dal comma 9 dell'articolo 3. Una norma di chiusura volta ad affrontare contestazioni o controversie, garantendo al contempo che le decisioni siano definitive e non soggette a ulteriori ricorsi.

L'articolo 6 reca le disposizioni transitorie che definiscono l'organizzazione pratica del processo elettorale, cruciale perché esso si svolga regolarmente e in modo efficiente già per le elezioni regionali del 2024.

In vista delle elezioni regionali del 2024, le elezioni primarie dovranno tenersi entro il 35° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni regionali. Questa tempistica è stata scelta perché il processo di selezione dei candidati sia comunque espletato nonostante la ristrettezza dei tempi e che i candidati possano essere preparati per la campagna elettorale regionale. Le elezioni primarie debbono essere allineate con l'agenda elettorale regionale per garantire una transizione senza intoppi.

Sarà responsabilità della Regione promuovere le elezioni primarie attraverso diversi mezzi di comunicazione, tra cui il sito web istituzionale e l'uso dei social media, necessario per garantire che il pubblico sia informato e consapevole delle elezioni primarie, incoraggiando la partecipazione e la trasparenza nel processo elettorale.

Per garantire l'efficienza e la partecipazione di un numero significativo di cittadini alle primarie, dovrà essere garantita la disponibilità di almeno una postazione di voto ogni 40 mila elettori, entro un raggio di non più di 40 chilometri dal comune di iscrizione alle liste elettorali, affinché l'accesso alle postazioni di voto sia agevole, riducendo al minimo le difficoltà logistiche.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale statutaria del 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) le modalità di svolgimento delle elezioni primarie per la scelta dei candidati alla Presidenza della Regione, allo scopo di promuovere la più ampia partecipazione democratica, trasparenza e responsabilità nel processo di selezione.

Art. 2

Definizioni

1. Per elezioni primarie si intendono le consultazioni elettorali aperte a tutti i cittadini per selezionare in modo democratico e trasparente il candidato alla Presidenza della Regione da parte di un determinato partito politico o coalizione di partiti.

2. Per candidato alla Presidenza della Regione si intende la persona che si presenta come aspirante alla carica di Presidente della Regione e che partecipa alle elezioni primarie con l'obiettivo di rappresentare il partito politico o la coalizione di partiti in tale elezione, al fine di competere nella successiva elezione regionale per la carica di Presidente

Art. 3

Organizzazione delle elezioni primarie

1. L'organizzazione delle elezioni primarie compete ai partiti o alle coalizioni di partiti che intendono partecipare alle elezioni regionali, che costituiscono appositi comitati promotori.

Ogni comitato ha la responsabilità di gestire e sovrintendere, per il proprio partito o coalizione, all'intero processo elettorale delle primarie.

2. Il calendario e i tempi per le elezioni primarie saranno stabiliti dal Presidente della Regione d'intesa con i comitati promotori delle primarie, che dovranno tenersi entro quattro mesi e non prima di otto mesi dal compimento del quinquennio del Consiglio regionale in carica, allo scopo di allineare il processo di selezione del candidato con l'agenda elettorale regionale.

3. Per potersi candidare alle elezioni primarie occorre presentare un certificato di iscrizione alle liste elettorali di un comune italiano e un documento programmatico sottoscritto da almeno 500 cittadini iscritti alle liste elettorali dei comuni della Sardegna.

4. Hanno diritto di voto gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna o nati in Sardegna e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

5. I partecipanti alle elezioni primarie devono essere registrati mediante un sistema informatico centralizzato che garantisca il rispetto del regolamento sulla privacy. Allo scopo di garantire l'integrità del processo elettorale la registrazione deve prevedere accorgimenti che impediscano agli elettori di votare più di una volta.

6. Le elezioni primarie si svolgono nel giorno individuato ai sensi del comma 2 dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Il conteggio dei voti è effettuato immediatamente dopo la chiusura delle urne. Il servizio dei componenti dei seggi elettorali è svolto a titolo gratuito e in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza di ogni fase delle operazioni.

7. Per garantire che il processo di voto sia efficiente e che un numero significativo di cittadini possa partecipare alle primarie deve essere garantita la disponibilità di almeno una postazione di voto ogni 30.000 elettori entro un raggio di non più di 30 chilometri dal comune di iscrizione alle liste elettorali.

8. Le amministrazioni comunali della Sardegna collaborano con i comitati promotori

delle elezioni primarie mettendo a disposizione i locali e gli arredi necessari per l'organizzazione delle postazioni di voto e il supporto logistico per la messa in atto del processo elettorale.

9. La trasparenza e la supervisione del processo elettorale delle elezioni primarie sono garantiti da una apposita commissione nominata con decreto del Presidente della Regione e formata dal Direttore generale degli enti locali, che la presiede e da quattro membri, di cui due indicati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e due dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali, scelti tra i prefetti e i segretari o direttori generali della Regione, segretari comunali o provinciali in pensione e i magistrati in quiescenza ai quali compete un gettone la cui entità è fissata dalla Giunta regionale.

10. Le risorse finanziarie necessarie per l'organizzazione delle elezioni primarie sono a carico della Regione.

Art. 4

Campagna elettorale

1. Per assicurare la coerenza con le pratiche elettorali consolidate e promuovere la trasparenza durante il processo di selezione del candidato si applicano, ove compatibili, le regole ordinarie della campagna elettorale previste per le elezioni regionali della Sardegna.

2. Al fine di garantire una competizione equa e per evitare eccessi finanziari che potrebbero influenzare il risultato delle primarie, i candidati sono soggetti a un limite di spesa per la campagna elettorale fissato a 20.000 euro.

Art. 5

Programmazione dei risultati e nomina del candidato presidente

1. Le elezioni primarie sono valide rispetto a un partito o coalizione se partecipa al voto un numero di elettori corrispondente all'1 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna.

2. La proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni primarie per la scelta del candidato spetta, a seguito della verifica dei risultati, al comitato promotore del relativo partito o coalizione di partiti.

3. La decisione su eventuali reclami o contestazioni sui risultati delle elezioni primarie spetta in modo definitivo e inappellabile alla commissione di cui all'articolo 3, comma 9.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per le elezioni regionali del 2024 allo scopo di garantire che il processo si svolga regolarmente nonostante i tempi ridotti, le elezioni primarie dovranno tenersi entro il trentacinquesimo giorno antecedente alla data fissata per le elezioni regionali. È cura della Regione dare la massima diffusione alle elezioni primarie attraverso i mezzi di comunicazione, il sito web istituzionale, e l'uso dei social media.

2. Per garantire che il processo di voto sia efficiente e che un numero significativo di cittadini possa partecipare alle primarie, deve essere garantita la disponibilità di almeno una postazione di voto ogni 40.000 elettori entro un raggio di non più di 40 chilometri dal comune di iscrizione alle liste elettorali.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di euro 300.000 (missione 01 - programma 07 - titolo 1).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio regionale in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.0024.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).